



Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (adeguamento al Reg. (UE) n. 1169/2011 e alla Dir. 2011/91/UE)

Atto del Governo 456

Informazioni sugli atti di riferimento

	456	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE	
Norma di delega:	Articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170	
Numero di articoli:	31	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	15/09/2017	15/09/2017
annuncio:	19/09/2017	18/09/2017
assegnazione:	16/09/2017	16/09/2017
termine per l'espressione del parere:	26/10/2017	26/10/2017
Commissioni competenti :	9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)	XII Affari sociali - XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni:	1 ^a (Affari Costituzionali) - 2 ^a (Giustizia) 5 ^a (Bilancio) - 12 ^a (Igiene e sanità) - 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	V Bilancio - XIV Politiche dell'Unione Europea

Contenuto

Lo schema di **decreto in esame** prevede:

- a. a definire la disciplina sanzionatoria** per le condotte descritte dal **regolamento (UE) n. 1169/2011** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- b. ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992** (recante l'attuazione della [direttiva 89/395/UEE](#) e della [direttiva 89/396/UEE](#) concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) - che viene abrogato dall'art. 30 del provvedimento in esame - riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adeguando le relative sanzioni.

Secondo quanto riportato nella Analisi di impatto, tali disposizioni costituiscono attuazione di quanto previsto dal Capo VI "Disposizioni nazionali" del [regolamento n. 1169/2011](#) e che, in quanto tali, possono essere mantenute, previa notifica alla Commissione europea, poiché non riguardano materia armonizzata dal regolamento, ma rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

A seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 – rileva infatti l'AIIR - perdono di efficacia molte disposizioni nazionali contenute nel predetto [decreto legislativo n. 109/1992](#).

Infatti, l'articolo 38, paragrafo I del regolamento (UE) n. 1169/2011 così dispone: "Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza", prevedendo il divieto quindi di mantenere quelle disposizioni nazionali che, in recepimento delle direttive esistenti, disciplinavano la medesima materia ora armonizzata dal regolamento.

Lo schema di decreto legislativo (composto di 31 articoli suddivisi in 4 Titoli) reca pertanto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni del [D.Lgs. 109/1992](#) divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata dal predetto regolamento europeo ed al contempo adegua le disposizioni non armonizzate del [D.Lgs. n. 109/1992](#) alle prescrizioni del regolamento stesso (pur non novellando il testo del predetto decreto legislativo, che - come anticipato - viene abrogato dall'art. 30 del provvedimento in esame), riproponendole nel nuovo articolato del presente provvedimento, anche relativamente agli aspetti sanzionati.

TITOLO I (Artt. 1 e 2)

L'**articolo 1** del provvedimento in esame definisce il **campo di applicazione** del decreto.

L'**articolo 2** reca le **definizioni**. Esso prevede che, ai fini dell'applicazione del presente schema di decreto, si applichino le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito "**regolamento**")

L'art. 2 del regolamento reca una serie estesa di definizioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, tra le quali quelle di alimento, legislazione alimentare, impresa alimentare, **operatore del settore alimentare**, commercio al dettaglio, consumatore finale, rinviando al [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) per tali definizioni. Vengono inoltre rese le definizioni - tra le altre - di carne, di informazioni sugli alimenti, di alimento preimballato, di ingrediente, di etichetta e così via

Il medesimo articolo definisce come "**soggetto responsabile**" (delle violazioni del presente provvedimento) l'**operatore del settore alimentare** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento:

- il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** avente sede nel territorio dell'Unione;
- l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato (*il riferimento non è immediatamente ricollegabile alla definizione recata dal [reg. 1169/2011](#)*).

Il **regolamento**, dunque, **opera una distinzione** tra il predetto "**operatore del settore alimentare**", che l'art. 3, n. 3 del richiamato [regolamento \(CE\) n. 178 del 2002](#) qualifica come "*la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo*" e **operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni**" mentre l'art. 8, par. 1, del [reg. 1169/2011](#); si riferisce all'**operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti** [OSARI], definito quale *l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione*.

Le responsabilità dell'**operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti** sono definite al paragrafo 2 del medesimo art. 8 del regolamento, che prevede che egli assicuri **la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti**. Inoltre, il paragrafo 3 dell'art.8 del regolamento introduce obblighi specifici in capo ad "**operatori del settore alimentare**" [OSA] diversi dal soggetto responsabile di cui al paragrafo 1, i quali non devono fornire alimenti di cui conoscano o presumano la non conformità alla normativa in materia di informazioni applicabili, essendo responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto.

TITOLO II (Artt. 3-16)

Il **Titolo II** dello schema (articoli da 3 a 16) delinea per la violazione delle disposizioni del [Regolamento n. 1169/2011/UE](#) soltanto **illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria**, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola "salvo che il fatto costituisca reato" - assicurato, come riporta la relazione illustrativa - dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

L'art. 515 (*Frode nell'esercizio del commercio*) sanziona con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. L'art. 517 (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Si rileva, peraltro, che anche la fattispecie di reato di cui all'[art. 517-quater del medesimo codice penale](#), che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, appare tutelare penalmente la violazione di obblighi informativi relativi ai prodotti alimentari.

L'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega ([art. 32, L. 234/2012](#)) che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro. Nell'ambito di tale forbice edittale e in ragione della gravità della violazione, sono stati individuati **cinque scaglioni sanzionatori** di importo diverso:

- da 500 a 4.000 euro;
- da 1.000 a 8.000 euro;
- da 2.000 a 16.000 euro;
- da 3.000 a 24.000 euro;
- da 5.000 a 40.000 euro.

Nell'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) si afferma che la scelta dei cinque scaglioni è stata effettuata dopo aver comparato le diverse fattispecie in ordine di gravità (lieve, bassa, media, alta e grave). Per ciascuno di tali scaglioni sono stati individuati i limiti edittali minimi e massimi e, nel rispetto del moltiplicatore massimo di 10, previsto dall'[art. 10 della legge n. 689 del 1981](#) (v. *infra*) è stato disposto un moltiplicatore non superiore a 8 fra la sanzione minima e la massima.

La tabella che segue **sintetizza in breve il contenuto delle violazioni** e le relative **sanzioni amministrative pecuniarie**.

Art., co.	Violazione	Norma europea di riferimento Reg. n. 1169/2011	Sanzione (in euro)
3	Violazione delle pratiche leali di informazione da parte dell'operatore del settore alimentare	Art. 7	da 3.000 a 24.000
4, 1	Fornitura di alimenti di cui l'operatore del settore alimentare, in base alle informazioni di cui dispone in qualità di professionista, conosce o presume la non conformità alla normativa sugli alimenti	Art. 8, par. 3	da 500 a 4.000
4,2	Modifica delle informazioni che accompagnano un alimento da parte dell'operatore del settore alimentare	Art. 8, par. 4	da 2.000 a 16.000
4,3	Mancata assicurazione, da parte dell'operatore alimentare, che le informazioni sugli alimenti preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti	Art. 8, par. 6	da 1.000 a 8.000
4, 4	Violazione delle disposizioni sulla fornitura delle indicazioni obbligatorie da parte dell'operatore alimentare (comprese quelle da riportare sul solo documento commerciale)	Art. 8, par. 7	da 1.000 a 8.000
5, 1	Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative a sostanze che possono provocare allergie (la sanzione non si applica se il responsabile ha avviato immediatamente procedure per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti)	Art. 9, par. 1	da 5.00 a 40.000
5, 2	Mancata apposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie	Artt. 9, par. 1; 10, par. 1 e Allegato III	da 3.000 a 24.000
5, 3	Indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore anziché, se diverso, del soggetto responsabile	Art. 9, par. 1, lett. h)	da 3.000 a 24.000
6	Mancata osservanza da parte del soggetto responsabile delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento di altre indicazioni obbligatorie	Artt. 9 par. 2 e 3; 12 e 13 e Allegato IV	da 1.000 a 8.000
7	Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza	Art. 14	da 2.000 a 16.000
8, 1 e 5	Violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla designazione degli ingredienti	Artt. 17, par. 1 e 4 e 18, par. 2	da 2.000 a 16.000
8,2 e 5	Errori o omissioni formali relative alla violazione precedente	Artt. 17, par. 1 e 4 e 18, par. 2	da 500 a 4.000
8,3 e 5	Commercializzazione in altro Stato membro. Mancata applicazione di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti atte a non confonderlo con altri alimenti	Art. 17, par. 2 e 3 e 18, par. 2	da 500 a 4.000
8,4 e 5	Violazione delle disposizioni sulla denominazione legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che li accompagnano	e 18, par. 2, Allegato IV	da 1.000 a 8.000

9,1	Violazione delle disposizioni sull'elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nanomateriali ingegnerizzati	Art. 18, par. 1 e 3, Allegato VII	da 2.000 a 16.000
9,2	Errori o omissioni formali relative alla violazione precedente	Art. 18, par. 1 e 3, Allegato VII	da 500 a 4.000
9,3	Violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingredienti	Allegato VII	da 1.000 a 8.000

In relazione agli illeciti amministrativi di cui all'art. 9 dello schema si osserva che la condotta di colui che viola le disposizioni dell'allegato VII al Regolamento n. 1169/2011/UE è sanzionata sia con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 16.000 euro (comma 1), sia con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro (comma 3).

Art., co.	Violazione	Norma europea di riferimento Reg. n. 1169/2011	Sanzione (in euro)
10	Violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art. 21 e Allegato II	da 2.000 a 16.000
11	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti	Artt. 22 e 23, Allegati VIII e IX	da 1.000 a 8.000
12,1	Violazione delle disposizioni sul termine minimo di conservazione	Art. 24 e Allegato X, par. 1	da 1.000 a 8.000 euro
12,2	Violazione delle disposizioni sull'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento	Art. 24 e Allegato X, par. 2 e 3	da 2.000 a 16.000
12,3	Cessione o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza	Art. 24, Allegato X	da 5.000 a 40.000
13,1	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza	Art. 26	da 2.000 a 16.000
13,2	Errori o omissioni formali relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza	Art. 26	da 5.000 a 40.000
14	Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del titolo alcolometrico	Art. 28 e Allegato XII	da 500 a 4.000
15	Violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale	Artt. 30-35 e Allegati XII-XV	da 2.000 a 16.000

In base all'art. 16 dello schema, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria (ai sensi dell'art. 36 del Regolamento). Se le suddette informazioni possono indurre in errore il consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti, l'art. 16 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

TITOLO III (Artt. 17-24)

Gli articoli 17-20 del provvedimento in esame riportano, aggiornandole in minima parte, alcune disposizioni già contenute nel [decreto legislativo n.109/1992](#), relative, in particolare, alle indicazioni che debbono figurare nel **lotto o partita di derrata alimentare** (art. 17), in caso di vendita di **prodotti ai distributori automatici** (art. 18), in caso di vendita di **prodotti non preimballati** (art. 19) e, infine, in caso di **prodotti non destinati al consumatore finale** (art. 20). Gli articoli 21-24 introducono **illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali** di cui agli articoli precedenti.

Più in particolare, l'**articolo 17** ripropone, aggiornate, le disposizioni contenute nell'[articolo 13 del D.Lgs. n. 109/1992](#) in materia di **lotto** (articolo che, contestualmente, insieme alle altre disposizioni del predetto decreto legislativo, viene abrogato dall'art. 30 del presente provvedimento, pur prevedendosi che il richiamo - tra gli altri - al suddetto art. 13, contenuto in altre disposizioni normative, debba intendersi riferito al presente art. 17).

L'aggiornamento riguarda in particolare il riferimento corretto ai prodotti "**preimballati**" anziché ai prodotti "**preconfezionati**" per rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata. La disciplina del lotto risulta disciplinata dalla [direttiva 2011/91/UE](#) relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Nello specifico, l'art. 17, al **comma 1**, prevede le indicazioni che consentono di identificare il **lotto** o la **partita** alla quale appartiene una derrata alimentare.

Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche (**comma 2**).

I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza (**comma 3**). Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura (**comma 4**). Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi (**comma 5**). Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita (**comma 6**).

L'indicazione del lotto - **ai sensi del comma 7** - non è richiesta:

- a. quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
- b. per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
- c. per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori; 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- d. per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;
- e. per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 centimetri quadrati.

L'**articolo 18** ripropone (aggiornate) le disposizioni contenute nell'[articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992](#) (anch'esso contestualmente abrogato dal presente provvedimento, pur prevedendosi che il richiamo allo stesso art. 15, contenuto in altre disposizioni normative, debba intendersi riferito al presente art. 18) sui **distributori automatici** (che l'attuale art. 15 del predetto decreto legislativo definisce "Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura).

Nello specifico, viene previsto, al **comma 1**, che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo I, lettere a), b) e c), del regolamento - denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie - nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili (**comma 2**).

La relazione illustrativa precisa che tale aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per fare salve le disposizioni relative alla vendita del **latte crudo tramite distributori automatici**, previste dal [decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012](#), emanato in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del [decreto-legge n. 158 del 2012](#) ([legge n. 189 del 2012](#)), con il quale sono state introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, specifici obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti, nello specifico, l'obbligo di bollitura e l'indicazione delle date di mungitura e di scadenza.

Il contenuto dell'intero [articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992](#) - precisa la relazione illustrativa - resta in vigore, ai sensi dell'**art. 38** del regolamento, poiché esso afferisce a materia non armonizzata dal regolamento, il quale dispone sì in materia di "vendita a distanza" (art. 14 del regolamento), ma specifica che il disposto "non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati" (paragrafo 3 del medesimo 14).

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 14 del reg. 1169/2011 prevede, più correttamente, che il paragrafo 1, lett. a) non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. La lettera a) fa riferimento alla necessità di rendere disponibili le informazioni obbligatorie sugli alimenti prima della conclusione dell'acquisto. Non viene, invece, prevista una deroga in ordine a quanto richiesto dalla lettera b) e cioè alla necessità che tutte le indicazioni obbligatorie, e non solo alcune, siano rese disponibili al momento della consegna.

Si ricorda che il suddetto **art. 38** del regolamento prevede, quanto alle **materie espressamente armonizzate dallo stesso**, che gli Stati membri non possano adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo se il diritto dell'Unione lo autorizzi. Tali disposizioni nazionali non devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri (paragrafo 1). Si prevede inoltre che, fatto salvo l'articolo 39 del medesimo regolamento (concernente le disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari), gli Stati membri possano adottare disposizioni nazionali concernenti **materie non specificamente armonizzate dal regolamento** purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi allo stesso regolamento.

L'**articolo 19** ripropone (aggiornate) le disposizioni contenute nell'[articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992](#), relativo alla **vendita dei prodotti non preimballati**.

Le disposizioni nazionali riportate nell'[articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992](#) restano infatti in vigore per effetto della possibilità, prevista dall'articolo 44 del regolamento, che gli Stati membri disciplinino autonomamente le informazioni relative agli alimenti non preimballati.

Rispetto al testo originario si è provveduto - in linea con il predetto articolo 44 del regolamento - ad aggiornare il testo originario ai corretti riferimenti normativi del medesimo regolamento. Al **comma 1** infatti vengono richiamati i prodotti "**non preimballati**" (anziché i prodotti alimentari non preconfezionati, richiamati dall'[art. 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992](#), abrogato dal presente provvedimento), ai quali si applicano le disposizioni impartite nell'articolo in commento.

Nel dettaglio, l'art. 19, al **comma 1**, prevede che i **prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio**, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 del medesimo art. 19 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito **cartello** applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. Al **comma 2** si dispone che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento (nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento);
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187](#);
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Per i prodotti della **gelateria**, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita (**comma 3**). Per le bevande vendute mediante spillatura il **cartello di cui al comma 1** può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso (**comma 4**).

Si fa presente, al riguardo, che l'[art. 44 del Reg. 1169/2011](#) fa riferimento solo agli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio o ai prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Inoltre, al paragrafo 2, il disposto comunitario sembra lasciare liberi gli Stati membri di adottare disposizioni nazionali in ordine ai "mezzi con i quali le indicazioni o i loro elementi devono essere disponibili e, eventualmente la loro forma di espressione e presentazione" e non tanto agli elementi stessi.

L'**articolo 20** ripropone (aggiornate) le disposizioni contenute nell'[articolo 17 del D.Lgs. n. 109/1992](#), sui **prodotti alimentari non destinati al consumatore** (contestualmente abrogato dal presente provvedimento, prevedendosi che il richiamo allo stesso art. 17, contenuto in altre disposizioni normative, debba intendersi riferito al presente art. 20).

Il contenuto dell'[articolo 17 del D.Lgs. n. 109/1992](#) - rileva la relazione illustrativa - resta in vigore, ai sensi del citato art. 38 del regolamento - poiché esso afferisce a materia non armonizzata dal regolamento. Viene aggiornato rispetto al testo originario, con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni già in uso presso gli operatori, quali i documenti commerciali trasmessi in via telematica.

Nello specifico, il **comma 1 dell'art. 20** prevede che, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (che prevede che gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurino che a tali altri

operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 8), i **prodotti alimentari destinati all'industria**, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore **devono riportare le menzioni** di cui all'articolo 9, paragrafo I, lettere a), c) ed e), del regolamento (la denominazione dell'alimento, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito e, infine, la quantità netta dell'alimento), **con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati**, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza quando obbligatoria. Le indicazioni di cui sopra possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti (**comma 2**).

Gli **articoli da 21 a 24** dello schema introducono **illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali** di cui agli articoli precedenti (17-20).

Gli illeciti sono mutuati dalla disciplina già contenuta negli articoli 13, 15, 16 e 17 del [decreto legislativo n. 109/1992](#), ma l'**importo delle sanzioni** è **umentato**. Attualmente, infatti, l'[art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992](#) sanziona le medesime condotte con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro.

La Relazione illustrativa così motiva l'aggiornamento delle sanzioni: «esse sono ormai datate e non più tali da rappresentare un deterrente per gli operatori e da spingere i medesimi ad adottare un comportamento corretto nei riguardi del consumatore».

La tabella che segue **sintetizza in breve il contenuto delle violazioni** e le relative **sanzioni amministrative pecuniarie**.

Art., co.	Violazione	Sanzione (in euro)
21,1	Omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore (art. 17)	da 3.000 a 24.000
21,2	Difforme indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore (art. 17)	da 1.000 a 8.000
22,1	Violazione delle disposizioni relative alla distribuzione di alimenti attraverso distributori automatici da parte dell'operatore del settore alimentare (art. 18)	da 1.000 a 8.000
22,2	Omessa apposizione sui distributori automatici dell'indicazione delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	da 5.000 a 40.000 euro
23,1	Violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti preimballati (art. 19)	da 1.000 a 8.000
23,2	Omessa indicazione nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Da 3.000 a 24.000
23,3	Difforme indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	da 1.000 a 8.000
23,3	Errori o omissioni formali in tema di indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	da 500 a 4.000
23,4	Violazione della disciplina relativa agli adempimenti precedenti alla vendita dei prodotti preimballati (art. 19, co. 7)	da 500 a 4.000
24	Violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore	da 500 a 4.000

TITOLO IV (Artt. 25-31)

Il **Titolo IV** dello schema di decreto legislativo (articoli da 25 a 31) reca le **disposizioni finali**.

In particolare, l'**articolo 25** prevede la **clausola di mutuo riconoscimento** ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale introdotta dagli articoli da 17 a 20, e delle relative sanzioni (articoli da 21 a 24), ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati:

- in uno Stato membro UE;
- in Turchia;
- in uno Stato membro dell'EFTA – Associazione europea di libero scambio (si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

La disposizione specifica che l'applicazione della clausola opera «in conformità alle disposizioni del regolamento».

Si osserva, al riguardo, che l'applicazione della clausola in esame alle disposizioni del Titolo III in quanto materie non armonizzate dal reg. 1169/2011 potrebbe dover tener conto che la normativa de qua è oggetto in tutto o in parte di regolamentazione da parte della normativa comunitaria; in particolare, in riferimento alle indicazioni relative ai lotti delle derrate alimentari, la normativa applicabile risulta essere la direttiva 2011/91/UE, espressamente richiamata nel titolo del provvedimento e non interessata dal coordinamento della normativa operato con il Reg. 1169/2011.

L'articolo 26 individua l'**autorità competente** all'irrogazione delle **sanzioni** amministrative nel Ministero delle politiche agricole - **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)**.

Si ricorda che l'ICQRF, istituito dalla [legge n. 462 del 1986](#), è organo tecnico di controllo del MIPAAF con il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare per tutelare i consumatori ed i produttori nazionali e con una serie di competenze qui di seguito elencate:

- sulle produzioni di qualità più rappresentative del "Made in Italy", l'Istituto intraprende misure di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi e per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati "italiani";
- nel settore oleario (articolo 8, paragrafo I, del regolamento (UE) n. 29/2012), l'Istituto è l'organismo nazionale notificato alla Commissione europea incaricato del controllo dell'applicazione del predetto regolamento.
- l'Istituto redige lo specifico documento di programmazione annuale nel quale vengono definiti i controlli nel settore (art. 6, comma 2, D.M. 10 novembre 2009; art. 4, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2013), mentre sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), vengono scelti tutti gli operatori della filiera da sottoporre a controllo.

L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, attualmente prevista dall'[art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992](#) e dà **attuazione** al principio di **delega** contenuto nell'[art. 5, comma 3, lett. b\) della legge n. 170 del 2016](#).

La norma di delega, infatti, ha demandato al Governo di attribuire « la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni».

Il comma 2 dell'articolo 26, in attuazione della delega, fa salve le competenze attuali **dell'Autorità Antitrust** nella repressione degli illeciti ai sensi del Codice del consumo ([d.lgs. n. 206 del 2005](#)) e del [D.Lgs. n. 145 del 2007](#) sulla pubblicità ingannevole.

Nulla cambia rispetto alla disciplina vigente per quanto riguarda le autorità competenti all'**accertamento delle violazioni**; coloro che svolgono attività di controllo sono tenuti, in base al comma 3, agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite.

L'articolo 27, comma 1, disciplina il **procedimento di irrogazione delle sanzioni** amministrative rinviando, in quanto compatibili, alla disciplina della [legge n. 689 del 1981](#).

La [legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale](#), è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la **sanzione amministrativa pecuniaria** consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinare l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11).

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;
- archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);

- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la sanzione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13).

L'attività di **accertamento** può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto (come avviene in caso di guida di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione). In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

La violazione dev'essere immediatamente **contestata** o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione amministrativa o **pagamento in misura ridotta**, art. 16).

In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. **ordinanza-ingiunzione**, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare **opposizione** all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis); fatte salve le diverse competenze stabilite da disposizioni di legge, l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale *ratione materiae* (materia di lavoro, edilizia, urbanistica ecc.) o per motivi di valore o di natura della sanzione (sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o applicazione di sanzione non pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per violazioni previste da specifiche leggi speciali): l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di **convalida** del provvedimento o con sentenza di **annullamento o modifica** del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26)

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con **esecuzione forzata** in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

In deroga a questa disciplina generale, il **comma 2** dell'art. 27 prevede che alle sanzioni previste dallo schema si applichino le disposizioni dell'[art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014](#) circa la **diffida e la sanatoria delle violazioni** e il **pagamento in misura più che ridotta**.

In particolare, si ricorda che in base all'art. 1, comma 3, del decreto-legge, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili (vale a dire errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili), **diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate** entro 20 giorni **e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo**. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione ed è escluso il pagamento in misura ridotta.

In base al comma 4, nelle stesse ipotesi, di illeciti sanzionati con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il **pagamento in misura ridotta**, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981 è **ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione.

Di seguito si riporta la tabella con il prospetto degli effetti dell'applicazione di queste disposizioni sugli scaglioni individuati dallo schema di decreto legislativo (*la tabella è ripresa dall'Analisi di impatto della regolamentazione A.I.R.*).

Fasce di gravità della violazione	Minimo (€)	Massimo (€)	1/3 della sanzione massima (art. 16, l. 689/81) (€)	Doppio della sanzione minima art. 16, l. 689/81) (€)	Riduzione del 30% della minima (art. 1, co. 4, d.l. 91/04) (€)
Lieve	5.000	4.000	1.333,33	1.000	300
Bassa	1.000	8.000	2.666,67	2.000	600
Media	2.000	6.000	5.333,33	4.000	1.200
Alta	3.000	24.000	8.000	6.000	1.800
Grave	5.000	40.000	13.333,33	10.000	3.000

Inoltre, se la violazione è commessa da **microimprese**, la **sanzione amministrativa** (negli importi minimi e massimi) è **ridotta sino alla metà (comma 3)**.

Si ricorda che in base alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003 è microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

I **commi 4 e 5** dell'art. 27 **escludono l'applicabilità delle sanzioni** previste dallo schema di decreto:

- alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la cessione gratuita di alimenti agli indigenti. L'esclusione non opera se le irregolarità riguardano la data di scadenza o la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze;
- all'immissione sul mercato di un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi alla nuova disciplina.

In relazione all'esclusione prevista dal comma 4, relativa alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente la disciplina della recente legge n. 166 del 2016 che - all'art. 3, comma 4 - già prevede che «gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatori»; la cessione disciplinata dal legislatore è a titolo gratuito, è relativa a eccedenze ed è finalizzata all'eliminazione degli sprechi alimentari.

L'**articolo 28**, reca disposizioni transitorie, disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle **scorte**.

Al riguardo, appare opportuno che si indichi espressamente un termine entro il quale le scorte dei suddetti prodotti possano essere commercializzati.

L'**articolo 29** reca la **clausola d'invarianza finanziaria**, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione di delega (art. 5, comma 5 della legge n. 170 del 2016). Si prevede quindi che le amministrazioni pubbliche interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema di decreto provvedano (agli adempimenti ivi previsti) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** reca le **abrogazioni** espresse. Esso, al **comma 1** - come anticipato - prevede intanto **l'abrogazione del decreto legislativo n. 109 del 1992**

Prevede inoltre che resti "fermo quanto disposto ai sensi del decreto legislativo, in corso di approvazione definitiva, recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170".

Il riferimento è al citato atto del Governo n. 411, uno schema di decreto legislativo che reca la **disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione** o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari messi in commercio. Il predetto schema di decreto legislativo - come anticipato - risulta già **approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017** ed è in corso di pubblicazione.

Sempre al **comma 1** dell'art. 30 si prevede - come in parte anticipato nel commento dei singoli articoli del presente provvedimento - che:

- il richiamo agli articoli **13, 15, 16 e 17** del [decreto legislativo n. 109 del 1992](#) (che vengono abrogati insieme alle altre disposizioni del decreto), contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli **17, 18, 19 e 20** del presente schema di decreto;
- per quanto concerne i richiami **all'articolo 18** del [decreto legislativo n. 109 del 1992](#) (anch'esso abrogato dal presente provvedimento e che contiene **le sanzioni** applicabili alle violazioni delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1992), contenuti nelle vigenti disposizioni, essi si intendono effettuati ai corrispondenti articoli (**in materia di sanzioni**) del presente schema di decreto (ossia agli articoli da 3 a 16 e da 21 a 24, a seconda della fattispecie).

Il **comma 2** dell'art. 30 prevede poi l'abrogazione:

- dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1980 (che reca la disciplina per l'identificazione del lotto di appartenenza dei preimballaggi, ora regolata per le derrate alimentari dall'art. 17 del presente schema di decreto);
- del decreto legislativo n. 77 del 1993 (che reca l'attuazione della direttiva 90/496/UEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari).

Il **comma 3** dell'art. 30, infine, prevede la soppressione di alcune parole relative alla **durabilità del latte**, contenute nella legge n. 169 del 1989, recante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del **latte alimentare vaccino**. In particolare, il predetto comma abroga della predetta legge le seguenti disposizioni:

- l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo (che prevede che il termine di consumazione del latte sottoposto a pastorizzazione non possa superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento);

- l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento" (con riferimento all'indicazione sul contenitore del termine di conservazione per il latte sterilizzato a lunga conservazione);
- l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole ", con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento" (con riferimento all'indicazione sul contenitore del termine di conservazione per il latte UHT a lunga conservazione).

L'**articolo 31**, infine, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto legislativo entrino in vigore decorsi **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazioni e pareri allegati

Il presente provvedimento è stato trasmesso corredato di:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnico finanziaria;
- analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
- analisi tecnico-normativa (ATN).

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della **delega** prevista dall'**articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170**, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*". In tale occasione il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti ai consumatori** e della [direttiva 2011/91/UE](#) relativa alle **diciture o marche** che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una **derrata alimentare**, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate con la normativa europea.

Il citato articolo 5, infatti, reca due criteri specifici di delega (indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 3).

In attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), che concerne **la previsione dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento**, il Governo ha presentato alle Camere, ad aprile 2017, uno schema di decreto legislativo ([atto del Governo n. 411](#)) recante la **disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione** o, se diverso, di confezionamento. Su tale schema di decreto si è espressa favorevolmente la XIII Commissione agricoltura della Camera il 23 maggio 2017, mentre la 9° Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 31 maggio 2017. Il predetto schema di decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017 (si veda il relativo [comunicato](#)) ed è in corso di pubblicazione. Si rinvia, per un approfondimento su quest'ultimo provvedimento, all'apposito [dossier](#) predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Con il **presente schema di decreto legislativo** si dà, invece, attuazione al secondo criterio specifico di delega - di cui al **comma 3, lettera b)** del predetto art. 5 - che prevede di:

- adeguare – fatte salve le fattispecie di reato vigenti - il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al [reg. 1169/2011](#), individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione;
- demandare la competenza per **l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato** con individuazione, quale **autorità amministrativa competente**, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la finalità di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Tale delega – sempre ai sensi del suddetto art. 5 - deve essere esercitata entro **dodici mesi** dall'entrata in vigore della [legge n. 170 del 2016](#), con le procedure di cui all'[art. 31 della legge n. 234 del 2012](#), e seguendo – tra l'altro - i principi e criteri direttivi generali dell'[art. 32 della medesima legge n. 234 del 2012](#).

Entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo *de quo*, il Governo, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi può emanare disposizioni correttive

e integrative del medesimo decreto (art. 5, comma 4).



Dall'attuazione della delega non **devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (art. 5, comma 4).

La **relazione tecnico finanziaria** allegata al provvedimento in esame, bollinata e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma che l'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria e che dalle sue previsioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Senato: Dossier n. 545

Camera: Atti del Governo n. 457

4 ottobre 2017

Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Ag0478